

# TI\_GERICHTE 11.2002.128 vom 26. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.128](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.128)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.128 du 26 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.128 del 26 febbraio 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Gli appellanti sostengono in primo luogo che la reazione di \_\_\_\_\_, la quale il 2 ottobre 1997 si era rivolta senza indugio alla polizia, non era assolutamente comune, a meno ch'essa non “avesse già precedentemente delle fondate ragioni per temere delle conseguenze personali e serie da un episodio in definitiva normale, quale la semplice richiesta di informazione da parte di un cittadino che si presenta presso lo sportello della Cancelleria comunale”. Essi rilevano poi che la lettera del 3 ottobre 1997 era un atto dovuto, necessario per motivare il mancato adempimento del mandato, e non costituiva un'informazione divulgata a terzi. A loro avviso inoltre tale lettera è “un fatto assolutamente unico e isolato”, che non lascia sussistere alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario. Tanto meno se si pensa che l'agenzia investigativa non aveva ragione di mettere in dubbio quanto le aveva riferito il suo collaboratore e che lo stesso \_\_\_\_\_ ha ribadito la propria versione dei fatti agli inquirenti il 19 ottobre 1998. La querela, per di più, si deve solo all'iniziativa dell'attore ed è ormai un evento concluso, che non esplica più alcun effetto pregiudizievole. Né si comprende perché l'attore abbia finito per dirigere il procedimento penale contro l'ex moglie e il di lei compagno anziché verso la figlia, “che ha dato avvio a tutta la questione”. Mancando a parere degli appellanti ogni nesso causale tra la pretesa lesione della personalità e il danno vantato, anche la richiesta di risarcimento dev'essere respinta. Infine i convenuti dichiarano di riconfermarsi, in via abbondanziale, “nella propria eccezione di prescrizione sollevata già in sede di risposta contro le richieste risarcitorie e per torto morale”.

### E. 2

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28 a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28 a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 28 a cpv. 3 CC), disciplinate per il resto dagli art. 41 segg. CO. Quanto all'azione di accertamento (art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC), in particolare, essa tende a far constatare il carattere illecito di una lesione che – come detto – “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che

modo il pregiudizio conseguente alla lesione continuasse a esplicitare tali effetti, salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III 483 consid. 1b/aa). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb).

### E. 3

A mente dei convenuti l'attore non può vantare alcun interesse legittimo, nella fattispecie, a far accertare lesione di sorta, la lettera del 3 ottobre 1997 (doc. A) destinata a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ essendo “un fatto assolutamente unico e isolato”. L'opinione non può essere condivisa. In quella lettera si accusava esplicitamente l'attore – addebitando l'informazione alla polizia – di ordire un rapimento della figlia, dopo averla a suo tempo insidiata sessualmente. La \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ non è mai venuta meno a tale persuasione, che l'ha indotta a non adempiere il mandato. Anzi, ancora nell'appello essa reitera tale convincimento per il motivo che le è stato ispirato dal collaboratore \_\_\_\_\_ (pag. 5 a metà). Quest'ultimo, da parte sua, ha fatto anche di più: dopo avere ammesso davanti agli organi della Procura distrettuale che i due agenti in borghese avevano solo evocato l'ipotesi astratta di un rapimento, senza per altro accennare a reati sessuali (doc. B, del 19 ottobre 1998), quasi un anno dopo egli ha ritrattato la deposizione, asserendo che i due agenti gli avevano riferito addirittura di molestie durevoli e di abusi imputabili all'attore (doc. F, del 13 settembre 1999). Tale assunto è ribadito una volta ancora nell'appello (pag. 5 in basso). A nulla ha giovato, sotto questo profilo, l'abbandono del procedimento penale. Agli occhi dei convenuti l'attore continua ad apparire come sospetto dei medesimi crimini, tant'è che l'uno persiste nel difendere la lettera doc. A inviata a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e l'altro la lettera doc. F inviata alla Procura distrettuale di \_\_\_\_\_. Per l'attore, dunque, gli effetti pregiudizievoli legati alla stesura di quegli scritti sussistono immutati, i convenuti essendo tuttora pronti a riconfermare il contenuto delle missive. In simili condizioni ricorrevano senza dubbio le premesse per un'azione di accertamento giusta l'art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC.

### E. 4

Sostengono gli appellanti che le loro affermazioni non erano dirette a terzi, bensì a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ovvero in sostanza allo stesso attore. Così argomentando, essi tentano però di equivocare sulla figura del destinatario. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, in effetti, non era la rappresentante dell'attore, ma la persona che aveva subdelegato loro – come essi riconoscono (pag. 4 in basso) – l'incarico ricevuto. Era quindi un “terzo” e non un semplice interlocutore. Il fatto poi che i convenuti dovessero motivare il rifiuto di adempiere la delega ancora non giustificava le gravi imputazioni espresse nella lettera del 3 ottobre 1997. Certo, gli interessati cercano ulteriormente di sostanziare le loro accuse con il comportamento di \_\_\_\_\_ i, la quale si è rivolta alla polizia subito dopo avere ricevuto la visita dello stesso \_\_\_\_\_ negli uffici dell'amministrazione comunale. Una reazione del genere, tuttavia, non appare per nulla anomala ove appena si consideri che in esito al colloquio con \_\_\_\_\_ – del cui tenore tutto si ignora – costei fosse sull'orlo del pianto (deposizione \_\_\_\_\_ in sede penale: doc. B, 2° foglio in alto). Ben più ambiguo risulta se mai il comportamento di \_\_\_\_\_ medesimo, il quale dopo avere dichiarato il 24

novembre 1998 che i due agenti di polizia non avevano rimproverato all'attore né piani di rapimento né abusi sessuali (doc. B), a distanza di quasi un anno ha ritrattato l'ammissione con l'argomento che la memoria gli era tornata a quel proposito (doc. F). Biasimare il primo giudice per non avere creduto a simile lettera (appello, pag. 5 in fondo) non è serio. A ragione il Pretore ha concluso pertanto che, risultando le asserzioni contenute nei doc. A e F confortate dalle sole affermazioni dei convenuti, l'attore si era visto ledere la propria personalità tanto nell'uno quanto nell'altro scritto.

#### **E. 5**

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, dovuta alle spese sopportate dall'attore per il patrocinio nell'ambito dell'infruttuosa querela contro ignoti, gli appellanti negano a torto il nesso di causalità tra l'esborso e il loro comportamento. Nella lettera doc. A (e \_\_\_\_\_ ancora dopo l'archiviazione del procedimento penale, nella lettera doc. F) essi hanno preteso che le loro pesanti asserzioni fossero suffragate da informazioni ricevute dalla polizia. E la lettera non era stata redatta da un profano, ma da un giurista, come ha riferito lo stesso \_\_\_\_\_ (doc. B, primo foglio). Pretendere che la querela fosse dovuta a un'iniziativa autonoma dell'attore non è quindi vero. Facendo affidamento in buona fede al contenuto dello scritto, l'attore ha avviato un procedimento penale perché si perseguisse l'autore di siffatte accuse. Nulla poteva indurlo a credere che le accuse andassero ricollegate ai convenuti medesimi. Costoro sembrano assumere che l'attore avrebbe dovuto dirigere la querela contro la figlia (appello, pag. 6 in fondo). Mai però essi hanno sostenuto che \_\_\_\_\_ abbia confidato a \_\_\_\_\_ quanto figura nella lettera doc. A. Anzi, lo stesso \_\_\_\_\_ ha ribadito nel citato scritto doc. F che gli addebiti a carico dell'attore provenivano dagli agenti di polizia. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.

#### **E. 6**

Gli appellanti censurano altresì l'ammontare delle spese di patrocinio fatte valere dall'attore, ricordando di avere “contestato anche le note d'onorario esposte dai patrocinatori” (memoriale, pag. 6 in fondo). Limitata a tale semplice richiamo, la critica è totalmente sprovvista di motivazione, al punto che non è dato assolutamente di capire perché l'importo di fr. 7327.90 fissato dal Pretore dovrebbe essere ridotto. Irricevibile, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

#### **E. 7**

Da ultimo gli appellanti oppongono – in subordine – la prescrizione della richiesta pecuniaria, rinviando a quanto addotto nella risposta (memoriale, pag. 7 a metà). Il Pretore però ha spiegato chiaramente che l'eccezione andava respinta perché non poteva esservi conoscenza del danno, da parte dell'attore, per lo meno fino al termine del procedimento penale “(invero fino alla ricezione dei costi afferenti)”. E siccome il decreto di abbandono era stato emanato il 24 novembre 1998 e il precetto esecutivo (doc. L) datava dell'8 ottobre 1999, la prescrizione non era intervenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Anche facendo capo al memoriale di risposta invocato dagli appellanti, invano si cercherebbe di sapere per quali ragioni la motivazione del primo giudice si fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti o sulla violazione di una norma di diritto. Pure su questo punto l'appello si rivela dunque manifestamente carente di requisiti formali e, pertanto, irricevibile. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 8**

L'attore insorge contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che invece egli rivendica per la sofferenza infertagli dall'infamante accusa a suo carico. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (fr.

#### **E. 10**

Gli oneri del giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 18 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell'appello principale si attiene al principio dell'art. 24 lett. a LTG. Quella dell'appello adesivo è contenuta, visto il limitato impegno richiesto alla Camera. Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, al prescritto dell'art. 150 seconda frase CPC. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono poste a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili. 3. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà ai convenuti fr. 700.– complessivi per ripetibili. 5. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.